

Disabili, dal 2022 crescono le sanzioni per i datori di lavoro

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)

Publicati i due decreti del Ministero del Lavoro che aggiornano le sanzioni per il mancato invio del prospetto annuale e della violazione dell'obbligo di assunzione.

Aumentano le sanzioni per la violazione del collocamento obbligatorio di disabili. In caso di mancato invio del prospetto informativo annuale i datori di lavoro incorreranno dal **1° gennaio 2022** in una sanzione di 702,43 euro più 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo (oggi la sanzione è pari a 635,11 euro maggiorata di altri 30,76 euro per ogni giorno di ritardo). Per la violazione dell'obbligo di assunzione si pagherà invece una sanzione di 196€ al giorno.

A fissare le nuove misure è il decreto n. 194 del 30 settembre 2021 diffuso ieri nella sezione pubblicità legale del sito del Ministero del Lavoro che per la terza volta aggiorna le sanzioni in base a quanto previsto dalla legge n. 68/1999 (l'ultimo adeguamento risale a dicembre 2010).

Prospetto informativo

La legge n. 68/1999 prevede all'articolo 15 che il datore di lavoro, pubblico o privato, debba inviare annualmente il **prospetto informativo** dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i disabili. Contro la violazione dell'obbligo è attualmente fissata una sanzione di 635,11€ più 30,76€ per ogni giorno di ritardo.

L'aggiornamento della sanzione dovrebbe avvenire ogni cinque anni (ultimo comma dell'articolo 15) ma l'ultima revisione risaliva al dicembre 2010, con riferimento al periodo 2005/2010.

Dal prossimo anno il datore di lavoro, pubblico o privato, che non provvede nei termini a inviare il prospetto sarà soggetto alla sanzione di **702,43 euro** più una maggiorazione per ciascun giorno di ritardo pari a **34,02 euro**.

Contributo esonerativo

Con un altro decreto (n. 193 del 30 settembre 2021) viene rivisto al rialzo anche il **contributo esonerativo**, cioè il dazio che i datori di lavoro possono versare per essere esonerati parzialmente dall'obbligo di assunzione di disabili se l'attività è faticosa, pericolosa, con particolari modalità di svolgimento. Dal 1° gennaio 2022 il datore di lavoro dovrà pagare un contributo pari a 39,21€ (rispetto agli attuali 30,64€) per ciascun disabile non assunto e per ciascun giorno lavorativo.

Mancata assunzione

L'incremento del contributo esonerativo ha riflessi anche sulla sanzione per la **violazione dell'obbligo di assunzione dei disabili**. Trascorsi, infatti, 60 giorni dalla data in cui insorge

l'obbligo di assumere disabili, per ogni giorno in cui l'obbligo risulta scoperto, per cause a lui imputabili, il datore di lavoro è soggetto alla sanzione pari a cinque volte il contributo esonerativo. Per cui dal 1° gennaio 2022 la sanzione salirà dagli attuali 153,20 euro al giorno per ogni disabile non assunto a ben **196,05** euro.

Approfondimenti

[Collocamento Obbligatorio, le regole nelle pubbliche amministrazioni](#)